



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

Tit. I/13

Decreto Rettorale n. 332/2017 del 02/02/2017

Oggetto: Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari.

IL RETTORE

Vista la legge n. 394 del 28 giugno 1977, relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria;

Visto il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 avente ad oggetto il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 avente ad oggetto "Modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari" emanato con Decreto Rettorale n. 318 del 6 febbraio 2015;

Visto il Decreto Rettorale n. 641/2015 del 02/03/2015 Oggetto: Tabella dei corsi di studio affini allegata al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari, integrato con il Capo IV "Svolgimento delle operazioni di voto telematico"- integrazione;

Vista la deliberazione n. 4/2017/III/1 del 25 gennaio 2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche apportate al testo del "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari" comprensivo della tabella delle affinità dei corsi di studio aggiornata;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Vista la deliberazione n. 1/2017/V/1 del 31 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate al testo del “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari” comprensivo tabella delle affinità dei corsi di studio aggiornata;

Considerato ogni opportuno elemento;

DECRETA

È emanato il “Regolamento per l’elezione degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari” il cui testo, di seguito allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

f.to IL RETTORE
(Prof. Gianmaria Ajani)

Visto la DIRETTRICE
della Direzione Affari Generali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA-UNIVERSITARI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, nel Comitato Universitario per lo sport, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di Studio e Consigli integrati di Corso di Studio, nei Consigli delle Scuole. Disciplina altresì la eventuale consultazione per l'individuazione di un rappresentante degli studenti nel Comitato unico di Garanzia, e/o Nucleo di Valutazione, preliminare alla elezione del rappresentante da parte del Consiglio degli studenti, ai sensi dell'art. 62 comma (2.d) dello Statuto.

ART. 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette ogni due anni dal Rettore con decreto reso pubblico nella pagina web dell'Ateneo almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle elezioni.

2. Tale decreto indica la data delle elezioni; il numero degli studenti regolarmente iscritti; le Rappresentanze da eleggere negli Organi universitari ed extra - universitari e il relativo numero; l'attribuzione degli elettori ai Dipartimenti ai fini dell'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento; le modalità per la presentazione delle candidature; la composizione della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d'Appello, l'individuazione dell'Ufficio Elettorale competente e tutte le scadenze relative alle elezioni.

3. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle elezioni l'Università comunica agli studenti attraverso la posta elettronica istituzionale l'indizione delle elezioni, indicando contestualmente l'apposita area del sito web dell'Ateneo in cui pubblica tutte le informazioni derivanti dal decreto rettorale e dai manifesti e ogni altra informazione da comunicarsi riguardo alle elezioni.

ART. 3 – Manifesti elettorali

1. L'Università pubblica nella apposita sezione del portale di Ateneo i manifesti per le votazioni almeno venti giorni prima dell'inizio delle stesse.

2. Tali manifesti indicano:

- ubicazione dei seggi ed il direttore di Dipartimento responsabile di ciascun seggio;
- modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al seggio, numero dei rappresentanti da eleggere per ogni Organo).

3. L'Università pubblica nella apposita sezione del portale di Ateneo i manifesti dei candidati, almeno dodici giorni prima delle elezioni. Tali manifesti indicano:

- l'Organo collegiale;
- la colorazione delle schede per ciascun Organo;
- il numero massimo delle preferenze esprimibili;
- il nome, il motto (o il simbolo) e il numero progressivo di ciascuna lista;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- i nomi e gli eventuali soprannomi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati da luogo e data di nascita.

4. I nomi delle liste, dei loro candidati ed i loro eventuali contrassegni sono altresì stampati sulle schede elettorali di ogni organo.

ART. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti di ogni livello che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti in corso o fuori corso all'anno accademico corrente, ivi compresi coloro che sono iscritti ai corsi di studio di I livello dell'a.a. precedente in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria. L'iscrizione degli Studenti e dei dottorandi all'Università è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti.

2. L'elettorato attivo spetta secondo la seguente ripartizione:

a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Unico di Garanzia e/o il Nucleo di Valutazione l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il Comitato Universitario per lo Sport, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico e del vecchio ordinamento, e dei Dottorati nonché agli studenti Erasmus incoming;

b) per i Consigli di dipartimento, a tutti gli studenti dei corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, dei corsi dipartimentali. Nel caso di corsi interdipartimentali tali studenti esprimono un voto per il Dipartimento capofila del corso di studio a cui sono iscritti.

c) per i Consigli di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), a tutti gli studenti iscritti ai Corsi corrispondenti.

d) per i Consigli delle Scuole a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento afferenti alla Scuola.

ART. 5 – Elettorato passivo

1. Per tutti gli organi collegiali nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, l'elettorato passivo è riservato agli studenti di ogni livello iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi, nonché agli studenti iscritti ai corsi di studio di I livello dell'a.a. precedente, in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria, che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e a condizione che risultino regolarmente iscritti a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, a pena di decadenza.

2. Nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di un Organo di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 4 e per non più di due Organi di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 4. Ai fini dell'incompatibilità i Consigli di corsi di studio affini, di cui al successivo comma 4, sono da considerarsi quale singolo organo.

3. Il mandato, di durata biennale, in un organo è rinnovabile per una sola volta.

4. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti nei Consigli di corso di studio la candidatura è da intendersi per tutti i consigli di corso di studio affini e non per un singolo Consiglio di corso di studio. Le affinità dei Consigli di corsi di studio, ai soli fini elettorali sono proposte, in allegato al presente regolamento, dal Consiglio degli Studenti e approvate dal Senato Accademico.

5. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti nei Consigli di dipartimento, per i dipartimenti in cui il numero complessivo degli iscritti ai corsi di studio afferenti ai medesimi sia inferiore al numero



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

complessivo degli eligendi moltiplicato per cinque, possono presentare la propria candidatura studenti iscritti a corsi di studio interdipartimentali a condizione che il dipartimento per il quale si presenta la candidatura sia uno dei dipartimenti di riferimento del corso di studio a cui è iscritto lo studente ai sensi dell'art 21 comma 2 dello Statuto.

ART. 6 - Incompatibilità di incarichi

1. Gli studenti che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino eletti in uno stesso Organo sia come rappresentanti degli studenti, sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.

ART. 7 - Sistema elettorale

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi per gli organi di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) e al doppio del numero degli eligendi per gli organi di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) c) d).

2. Gli elettori possono esprimere un massimo di 1 preferenza per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 4; al massimo 3 preferenze per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) comma 2 dell'art. 4.

ART. 8 - Costituzione Commissione Elettorale

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle elezioni il Rettore nomina la Commissione Elettorale composta da:

- a) Rettore o il Pro - Rettore (Presidente);
- b) due Professori di cui uno di materie giuridiche;
- c) Direttore Generale, o suo delegato, con funzioni di Segretario;
- d) Cinque studenti nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli studenti nel rispetto delle minoranze almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni;
- e) due rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo.

Nel decreto stesso il Rettore nomina due supplenti per ciascuna delle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) che subentreranno secondo l'ordine progressivo di trascrizione. I supplenti degli studenti sono indicati dal Consiglio degli studenti almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni.

2. La Commissione opera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 9 - Compiti della Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) verificare l'ammissibilità delle liste ai sensi dell'art. 12;
- b) verificare entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature la candidabilità e l'eleggibilità dei candidati;
- c) decidere sui ricorsi relativi alla candidabilità e all'eleggibilità dei candidati almeno 5 giorni prima della data della votazione;
- d) decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione negli elenchi degli elettori entro la data delle votazioni;
- e) stabilire l'ubicazione dei seggi, sentito il parere dei Direttori di dipartimento;
- f) individuare i componenti dei seggi elettorali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- g) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; accertare le violazioni del divieto di propaganda elettorale nei giorni di votazione e comminare le sanzioni;
 - h) decidere sui ricorsi relativi alla regolarità delle operazioni elettorali presentati al Presidente;
 - i) proclamare gli eletti.
2. I ricorsi di cui al punto (c) devono essere presentati almeno dieci giorni prima della data della votazione. I ricorsi di cui al punto (h) del comma 1 devono essere presentati entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali; la commissione elettorale decide su di essi entro 7 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi e contestualmente proclama gli eletti.

ART. 10 - Data e orario delle votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti avranno luogo in due giornate con i seguenti orari:
 - 1° giorno dalle ore 8.30 alle ore 19.00 votazione
 - 2° giorno dalle ore 8.30 alle ore 15.00 votazionePer le operazioni preliminari i seggi saranno aperti dalle ore 8.00 di ogni giorno stabilito.
2. A ogni elettore è assegnato un seggio e può votare soltanto presso tale seggio.

ART. 11 - Termine di presentazione delle liste

1. La presentazione delle liste deve avvenire presso l'Ufficio Elettorale entro le ore 12.00 del ventesimo giorno che precede le votazioni.
 2. Le liste presentate nell'ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme. Nel caso di corsi di studio individuati come affini ai sensi dell'art. 5 il requisito dell'identità dell'organo deve sussistere per almeno uno dei corsi.
 3. Per le liste non presenti nell'ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o denominazione cambiati, devono essere raccolte - nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei rispettivi organi - le firme di:
 - a) almeno 50 elettori non candidati, complessivamente raccolte per tutti gli organi di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 4;
 - b) almeno 20 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 4.
 - c) almeno 5 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera c) e d) comma 2 dell'art. 4.Si intende che le firme raccolte per il Consiglio di un singolo corso di studio valgono anche per i consigli dei corsi di studio individuati come affini.
- In caso di votazioni telematiche la raccolta delle firme dovrà avvenire secondo un tracciato che sarà reso disponibile nella sezione elezioni del portale di Ateneo. La presentazione delle liste prevede la consegna sia di un documento cartaceo riportante i dati presenti nel tracciato indicato comprensivo delle firme sia di un documento in formato elettronico (file) contenente i medesimi dati del formato cartaceo ad esclusione delle firme. In caso di difformità tra i due documenti prevarrà il contenuto del file. La presentazione delle liste potrà avvenire inoltre tramite apposita procedura web.
- Le firme dei presentatori devono essere corredate dai dati anagrafici della residenza ed eventuale numero telefonico, dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale e dal numero di matricola e hanno valore di autocertificazione. Le firme devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.
4. Nessun elettore può sottoscrivere la presentazione di più candidature per uno stesso Organo.
 5. Le liste sono tenute a indicare un proprio rappresentante e un supplente per ogni seggio in cui la lista è presente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 12 – Liste e candidature

1. Ogni gruppo di Studenti che intende presentare una lista deve depositare il nome e, eventualmente, il motto (o il simbolo) ricevendo un numero progressivo di presentazione. Non è ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, notoriamente usati da altri gruppi all'interno dell'Università, oppure riproducenti soggetti religiosi.
2. I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell'ordine da essi prescelto, devono essere corredati da dati anagrafici e dal numero di matricola.
3. Ogni candidato deve presentare dichiarazione di accettazione della candidatura, indicante la lista con cui intende presentarsi, i propri dati anagrafici ed il numero di matricola che deve essere sottoscritto con valore di autocertificazione.
4. Il nome ed eventualmente il motto (o il simbolo) e l'elenco dei candidati devono essere trasmessi all'Ufficio Elettorale in formato elettronico corrispondente al modello che sarà reso disponibile nella sezione elezioni del portale di Ateneo.

ART. 13 - Rappresentanti di lista

1. I nominativi dei rappresentanti di lista e dei loro supplenti devono essere comunicati all'Ufficio elettorale non oltre le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. All'atto della presentazione, devono essere indicati il recapito e il numero telefonico di ogni rappresentante per eventuali comunicazioni
2. L'Ufficio Elettorale rilascerà a ogni Rappresentante una dichiarazione di nomina da presentare ai Presidenti di seggio, anche ai fini della verifica del silenzio elettorale e della generale correttezza dello svolgimento del voto.
3. Una stessa persona può essere rappresentante per più di un seggio fino ad un massimo di tre seggi.

ART. 14 - Numerazione delle liste

1. Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale e numerata. L'attribuzione del numero di lista avviene mediante sorteggio.

ART. 15 - Trasmissione elenchi votanti alla Commissione Elettorale

1. Gli Uffici competenti dell'Università trasmetteranno alla Commissione Elettorale, in tempo utile per le operazioni di controllo di cui all'art. 9 gli elenchi degli elettori, determinati in base ai criteri stabiliti dall'art. 4.

ART. 16 - Divulgazione elenchi e autorizzazione al voto

1. Gli elenchi degli elettori sono disponibili almeno venti giorni prima delle votazioni presso le segreterie di riferimento, presso la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali e presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti nonché sul portale di Ateneo nelle forme previste dalla legge. Gli elettori che pur risultando regolarmente iscritti non siano stati inclusi nell'elenco possono chiedere alla segreteria di appartenenza, alla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali e Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, il rilascio di un certificato di autorizzazione al voto.
2. La Segreteria Studenti, la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti non rilasciano certificati dopo le ore 13.00 del secondo giorno di votazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

3. La Segreteria Studenti, la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 4. Avverso la decisione della Segreteria Studenti, della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, e della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro 10 giorni prima del voto.

ART. 17 – Propaganda elettorale

1. Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale, i Direttori di Dipartimento, su richiesta dei candidati, possono sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni le lezioni per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Direttore e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).
2. Il calendario per l'assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito da ciascun Direttore di Dipartimento.
3. In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.

ART. 18 - Divieto propaganda elettorale nei giorni di votazione

1. Nei giorni delle votazioni è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale presso tutte le sedi dell'Università e dell'Ente Universitario per il Diritto allo Studio, ivi compresi i luoghi di svolgimento della didattica, le biblioteche, le aule studio, i dipartimenti, i laboratori, e i punti di accesso a tali luoghi.
2. Costituiscono atti di propaganda elettorale ai sensi del comma 1:
 - a) l'affissione di manifesti elettorali, fatti salvi quelli precedentemente appesi;
 - b) la distribuzione di qualsiasi materiale atto ad orientare il voto;
 - c) ogni attività inerente, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale che abbia come scopo, immediato o mediato, di acquistare voti o di sottrarne agli avversari, o di convincere l'elettore a non votare, o a presentare scheda bianca, o a rendere il voto nullo.
3. In caso di violazioni del divieto di cui al primo e secondo comma, potranno essere comminate sanzioni sia alle liste elettorali, sia a singoli candidati o elettori. Il Direttore del Dipartimento responsabile per il seggio, ai sensi del secondo comma dell'art. 44, o il suo delegato, informa prontamente la Commissione Elettorale delle violazioni riscontrate.
4. La Commissione Elettorale accerta le violazioni di cui al primo e secondo comma, in base alle segnalazioni ricevute dal Presidente del seggio o dal Direttore del Dipartimento responsabile per il seggio, o del suo delegato. La Commissione Elettorale non prende in considerazione le denunce non sufficientemente documentate; non saranno considerate sufficienti le sole testimonianze, se non del direttore di dipartimento, o del suo delegato, e del presidente del seggio.
5. Il responsabile della violazione del divieto di propaganda elettorale è sanzionato con una nota scritta di biasimo. La Commissione Elettorale, nel caso di violazioni di particolare gravità, può disporre la sospensione del diritto a essere nominato o eletto a ricoprire, per un periodo non inferiore a un biennio, cariche accademiche o funzioni organizzative o incarichi istituzionali nell'Ateneo.
6. Nel caso di violazioni di particolare gravità da parte di uno o più candidati, la Commissione Elettorale può stabilire l'annullamento delle relative preferenze nei seggi coinvolti, sino all'annullamento di tutte le schede in cui viene espresso il voto per i soggetti coinvolti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

7. Qualora il responsabile della violazione sia un candidato o un rappresentante di lista, la lista in questione è sanzionata con la reprimenda rettorale, che comporta la perdita di onorabilità per un anno.

ART. 19 - Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono ubicati presso le sedi ritenute più idonee dalla Commissione Elettorale.

ART. 20 - Composizione seggi

1. I Presidenti e i componenti dei seggi sono nominati con Decreto Rettorale su indicazione della Commissione Elettorale.

2. Ogni seggio è composto da almeno tre componenti individuati tra:

a) Studenti, che non siano candidati o rappresentanti di lista, designati dai Direttori di Dipartimento tra coloro che stanno svolgendo attività di collaborazione a tempo parziale per i Dipartimenti medesimi; in mancanza di studenti con contratto di collaborazione 200 ore dei Dipartimenti, si possono inserire gli studenti con contratto di collaborazione 200 ore dell'Amministrazione Centrale.

b) Dipendenti dell'Università di Torino mediante estrazione tra tutto il personale tecnico – amministrativo, i cui elenchi vengono forniti dalla Direzione Risorse Umane.

Per ogni seggio verrà nominato un numero congruo di supplenti tra Studenti e Dipendenti dell'Università.

3. Le ore effettuate dagli studenti 200 ore presso i seggi devono essere comunicate dai Presidenti dei seggi ai relativi Dipartimenti ed alla Direzione competente affinché queste vengano conteggiate nel numero delle ore svolte dagli studenti per il completamento delle ore previste dal contratto.

4. L'Ufficio di Presidente, di scrutatore e di scrutatore supplente è obbligatorio per le persone designate.

5. Ciascun componente, con particolare riguardo al Presidente è tenuto allo scrupoloso rispetto della disciplina di cui al presente regolamento e delle istruzioni operative connesse.

ART. 21 - Costituzione seggi

1. Ogni seggio si costituisce il giorno precedente le votazioni.

2. Il Presidente procede all'insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista di cui all'art. 13.

ART. 22 - Sostituzione componenti di seggio

1. In caso di assenza di uno o più scrutatori, il Presidente provvede alla sostituzione con altrettanti supplenti, seguendo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina. Tutti i supplenti devono essere reperibili anche nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso che si renda necessaria la sostituzione di qualche scrutatore.

2. Nel caso in cui la costituzione del seggio risulti impossibile per la mancanza del numero stabilito di scrutatori, anche dopo aver fatto ricorso ai supplenti, il Presidente chiede la designazione di nuovi supplenti alla Commissione Elettorale.

3. In caso di assenza del Presidente, all'ora stabilita per la costituzione del seggio, viene nominato un nuovo Presidente tra gli Scrutatori presenti al seggio, con integrazione di uno scrutatore supplente.

ART. 23 - Nomina Vice - Presidente e Segretario



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. Il Presidente designa tra gli scrutatori un Vice-Presidente e un Segretario. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di momentaneo impedimento; il Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.

ART. 24 - votazione

1. Lo studente elettore, una volta ricevute le schede, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita. Il voto si esprime contrassegnando:

- il simbolo della lista prescelta
- il/i nome/i del/i candidato/i prescelto/i
- il simbolo della lista prescelta e il/i candidato/prescelto/i nell'ambito della stessa lista

2. In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso.

3. È nullo il voto espresso contrassegnando il simbolo di una lista e un candidato appartenente a una lista diversa.

ART. 25 - Scrutinio

1. Al termine della votazione, il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede, procedendo allo spoglio dei voti nel seguente ordine:

- a) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
- b) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- c) consultazione per i Rappresentanti degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia e/o nel Nucleo di Valutazione;
- d) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;
- e) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario per lo Sport;
- f) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
- g) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio/integrati per Laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.
- h) elezioni dei Rappresentanti nei Consigli delle Scuole.

2. Per ciascuna delle categorie di schede sopra menzionate, uno scrutatore estrae dall'urna ogni scheda e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce il numero e il nome o motto della lista votata e le eventuali preferenze espresse. Il Presidente passa la scheda ad altro scrutatore che prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza; un terzo scrutatore pone le schede nella cassetta da cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le schede possono essere toccate soltanto dal Presidente e dagli scrutatori. Al termine dello spoglio delle schede di ciascuna delle categorie, il Presidente conta sia il numero dei votanti sia il numero dei voti validi riportati complessivamente dalle varie liste, sommato a quello dei voti nulli o contestati ed a quello delle schede bianche; quindi accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti iscritti al seggio indicando i motivi di una eventuale discordanza.

3. Le precedenti operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato deve essere fatta menzione nel verbale.

ART. 26 - Validità dei voti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. La validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni volta che da esso si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono però nulli i voti contenuti in schede le quali presentino scritte o segni tali da poter far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o di bollo.

ART. 27 - Voti contestati

1. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti, contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame di competenza della Commissione Elettorale. I voti contestati devono essere raggruppati per ogni singola elezione per i vari candidati, secondo i motivi di contestazione, che devono essere indicati in maniera circostanziata. Le schede corrispondenti a voti contestati, siano essi stati assegnati o no, e le carte relative ad eventuali reclami o proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori.

ART. 28 - Esame dei documenti da parte della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, dopo aver ricevuto dai Presidenti di tutti i seggi i documenti di cui al successivo articolo 55, procede immediatamente a controllarne la regolarità e, condotte ove occorra le relative indagini, decide su eventuali ricorsi presentati dai rappresentanti di lista nonché sulle dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti di lista. Decide inoltre sui voti contestati. In caso di gravissime violazioni del regolamento elettorale la commissione può proporre all'Organo competente sanzioni disciplinari per studenti, docenti o personale tecnico-amministrativo dell'Università, sino a prevedere per gli studenti l'interdizione al sostenere esami di profitto sino ad un massimo di 12 mesi.

ART. 29 - Dichiarazione nullità e ripetizione votazione

1. Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile.
2. La Commissione elettorale è tenuta a indire una nuova votazione per il seggio entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 30 – Criteri per l'individuazione degli eletti

1. Controllata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, la Commissione elettorale procede all'attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale secondo il metodo d'Hondt:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato alla lettera d);
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

ART. 31 - Numero degli eletti

1. Gli eletti saranno uguali a:

- a) 6 per il Senato Accademico dell'Università;
- b) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) 6 per l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;
- d) 4 per il Comitato Universitario per lo Sport;
- e) per i Consigli di Dipartimento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- f) per i Consigli di Corso di studio/integrati di Laurea triennale, Specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- g) per i Consigli delle Scuole, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, e comunque in misura non inferiore al 20% della composizione totale dell'organo;

Per le lettere e), f), g) la percentuale è determinata con riferimento alla composizione totale dell'organo alla data di indizione delle elezioni.

2. Gli eletti al Senato Accademico saranno ugualmente suddivisi tra i sotto indicati raggruppamenti:

- a) Collegio 1, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
 - dagli studenti dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Filosofia e scienze dell'educazione, Studi storici, Studi umanistici;
 - dagli studenti Erasmus incoming.
 - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.
- b) Collegio 2, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
 - dagli studenti dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Scienze, Progetto e politiche del territorio, Management, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Culture, Politica e società, Economia “Cognetti de Martiis”, Giurisprudenza;
 - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.
- c) Collegio 3, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
 - dagli studenti dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Scienza e tecnologia del farmaco, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica Giuseppe Peano, Scienze della Terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Neuroscienze, Oncologia, Scienze chirurgiche, Scienze cliniche e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

biologiche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Scienze mediche, Scienze agrarie forestali e alimentari, Scienze veterinarie;

– dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti

ART. 32 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale dichiara eletti i candidati di cui all'art. 30, lettera f. I lavori della Commissione elettorale si concludono con la proclamazione degli eletti e la firma del verbale della riunione conclusiva. Gli atti e il materiale della Commissione vengono presi in consegna dal Direttore Generale o suo delegato.

2. Il Consiglio degli studenti riceve l'esito della eventuale consultazione e, nella prima seduta utile, procede alla elezione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione e/o nel Comitato Unico di Garanzia, tenuto conto dell'esito della consultazione stessa.

ART. 33 - Commissione Elettorale d'Appello

1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale d'Appello.

2. Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle elezioni il Rettore nomina la Commissione Elettorale d'Appello composta da:

a) un professore di prima fascia esperto in materie giuridiche che assume le funzioni di Presidente;

b) due Direttori di Dipartimento;

c) tre studenti nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli studenti nel rispetto delle minoranze almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni;

d) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università, con funzioni di Segretario.

3. L'Ufficio di componente della Commissione Elettorale d'Appello è obbligatorio per le persone designate di cui alle lettere b), c) e d).

4. I ricorsi alla Commissione Elettorale d'Appello, avverso alle decisioni della Commissione elettorale, devono essere presentati al Presidente della Commissione nel termine di 3 giorni dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale d'Appello decide su di essi entro 7 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi.

ART. 34 - Compiti della Commissione elettorale d'Appello

1. La Commissione elettorale d'Appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione Elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere le indagini che riterrà più opportune. Le conclusioni della Commissione elettorale d'appello, contenute nel relativo verbale, sono definitive e possono essere impugnate soltanto in sede giurisdizionale.

ART. 35 - Nomina rappresentanti negli Organi

1. Dopo la proclamazione degli eletti o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, il Rettore procede tempestivamente nell'ambito della propria competenza alla nomina dei rappresentanti degli studenti negli Organi per i quali sono state indette le votazioni.

2. I provvedimenti rettorali saranno trasmessi con modalità telematica all'indirizzo istituzionale di posta elettronica degli studenti eletti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 36 - Durata del mandato e sostituzioni

1. Gli eletti durano in carica due anni. Qualora in corso di mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra il candidato primo tra i non eletti, nell'ambito della stessa lista. Sono fatti salvi i casi degli eletti che conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e a condizione che risultino regolarmente iscritti a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, a pena di decadenza.

Qualora la lista dei subentranti sia esaurita, il Presidente dell'Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO

ART. 37 - Consegna materiale seggio

1. Entro le ore 15.00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale fa pervenire ad ogni Presidente di seggio per il tramite dell'Ufficio elettorale:

- a) il decreto di costituzione del seggio;
- b) il manifesto con l'ubicazione dei seggi;
- c) elenco degli elettori assegnati al seggio;
- d) due copie di manifesti contenenti le candidature;
- e) l'indicazione dei rappresentanti ai seggi;
- f) un plico contenente il timbro del seggio elettorale;
- g) le schede;
- h) un numero di urne uguale al numero di aree oggetto di votazione al seggio;
- i) matite copiative.

ART. 38 – Caratteristiche del seggio

1. Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, su cui sono collocate le urne e la scatola contenente le schede da consegnare agli elettori e di almeno due cabine chiuse per l'espressione del voto.

2. Le porte e le finestre adiacenti ai tavoli devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

3. All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco degli elettori assegnati al seggio e copia del manifesto contenente la lista dei candidati

ART. 39 - Presenze al seggio

1. Almeno tre membri del seggio, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 40 - Rappresentanti di lista al seggio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
2. I candidati possono assistere allo spoglio delle schede, ma non possono intervenire.

ART. 41 – Vidimazione delle schede

1. Costituitosi il seggio e nominato il Presidente, si dà inizio alla vidimazione delle schede, su ognuna delle quali il Presidente o uno scrutatore da lui designato appone il timbro del seggio e la propria firma.
2. Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dall'aula.

ART. 42 – Custodia delle schede dopo la vidimazione

1. Al termine dell'autenticazione delle schede, le stesse vengono chiuse nelle apposite scatole, che il Presidente provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

ART. 43 – Accesso al seggio

1. Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

ART. 44 - Mantenimento ordine nel seggio

1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può con ordinanza motivata, inserita a verbale, allontanare dall'aula lo scrutatore o il rappresentante di lista o l'elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di allontanamento di uno scrutatore egli ne informa la Commissione Elettorale e procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente.
2. Il Direttore di Dipartimento responsabile per il seggio assicura al presidente di seggio il necessario supporto nel garantire il regolare svolgimento delle elezioni, anche tramite propri delegati, che in nessun caso possono essere studenti. Il direttore, o il suo delegato, nel caso di turbativa dello svolgimento delle elezioni o di attività illecita di propaganda elettorale prende immediati provvedimenti, anche disponendo l'allontanamento del responsabile della violazione dalle sedi di cui al primo comma dell'art. 18, eventualmente anche per tutta la durata delle votazioni, e informa tempestivamente la Commissione Elettorale.
3. I Rappresentanti di lista presso i seggi, nominati ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, sono corresponsabili del regolare svolgimento delle operazioni di voto nei seggi e nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 18. Nel caso in cui vengano a conoscenza di una violazione del divieto di propaganda elettorale sono tenuti ad intervenire tempestivamente per la interruzione e rimozione dei comportamenti scorretti, dandone comunicazione al presidente di seggio. Qualora il rappresentante della lista oggetto della violazione del silenzio, richiamato a svolgere il dovere di controllo, non vi adempia, si dovrà comunicare l'inadempienza al Direttore del Dipartimento responsabile del seggio.

ART. 45 - Sospensione votazioni

1. In caso di disordine o di incidenti, il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore l'intervento della forza pubblica per fare espellere coloro che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Qualora i disordini o gli incidenti configurino un'ipotesi di reato, il Rettore è tenuto a farne immediata denuncia. In caso di tumulti o di incidenti di particolare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

gravità, quando ricorrano gli estremi di urgenza, il Presidente è autorizzato a richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica.

ART. 46 – Apertura delle votazioni

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale.
2. In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di componenti del seggio e di rappresentanti ai seggi.

ART. 47 – Identificazione degli elettori

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'Ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.
2. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.
3. Il Presidente consegna quindi all'elettore, insieme con la matita copiativa, una scheda per ciascuna elezione a cui lo studente stesso ha diritto di partecipare.
4. Le schede saranno di diverso colore a seconda delle diverse elezioni.
5. Lo scrutatore fa quindi apporre nel registro la firma da parte dello studente.

ART. 48 – Votazione fuori cabina

1. Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina: la scheda eventualmente compilata in luogo diverso vengono ritirate ed annullate e l'elettore non è più ammesso al voto.
2. Dell'annullamento delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.

ART. 49 - Schede deteriorate

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o reca segni o tracce, oppure se egli stesso l'ha deteriorata, può chiedere al Presidente la sostituzione, restituendo la prima scheda, che viene conservata e messa in un plico su cui il Presidente scrive "Scheda deteriorata" aggiungendovi la sua firma.
2. Del deterioramento della scheda viene fatta menzione nel verbale.

ART. 50 - Consegna delle schede dopo il voto

1. Compite le operazioni di voto, l'elettore inserisce le schede chiuse nelle apposite urne.

ART. 51 – Accompagnamento al seggio

1. L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico, può essere accompagnato in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo, da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 52 - Espressione del voto oltre l'orario

1. Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto gli elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 53 - Decisioni su reclami e incidenti relativi a operazioni di voto

1. Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami, su difficoltà e incidenti sollevati in merito alle operazioni di voto.

ART. 54 - Chiusura delle votazioni

1. Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori integrato, ai sensi dell'art. 47;
- c) racchiude in un plico l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto;
- d) conta le schede non utilizzate e riscontra che il numero delle schede residue più il numero dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale delle schede numerate e autenticate, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno restituita, nonché le schede eventualmente annullate o deteriorate;
- e) racchiude in un plico le predette schede e lo sigilla.

2. Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 55 - Trasmissione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente trasmette alla Commissione Elettorale, oltre al plico contenente gli elenchi degli elettori ed i certificati di autorizzazione al voto, per ciascuna delle elezioni:

- i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti validi, insieme alle copie delle tabelle di scrutinio;
- i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;
- i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e le carte relative a eventuali reclami e proteste;
- i plichi contenenti le schede annullate o deteriorate;
- i plichi contenenti le schede non utilizzate;
- il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Il Presidente trasmette inoltre, la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio all'Ufficio Elettorale insieme al restante materiale di cancelleria.

ART. 56 - Rinvio a disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti relative alle elezioni per i consigli comunali.

**CAPO III (ABROGATO)
NORME TRANSITORIE**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 57 (ABROGATO)

ART. 58 (ABROGATO)

ART. 59 (ABROGATO)

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO TELEMATICO

ART. 60 - Disciplina delle operazioni di voto telematica

In alternativa rispetto alle modalità di svolgimento delle elezioni sopra disciplinate, il Rettore può stabilire che le elezioni si svolgano secondo una procedura di voto telematica, disciplinata dal capo IV del presente Regolamento.

Per quanto non strettamente attinente alla procedura telematica si rinvia a quanto previsto dal Capo I.

ART. 61 - Commissione di seggio

Alle commissioni di seggio, di cui all'articolo 20 del Capo I, può essere aggregato un tecnico informatico esperto della procedura telematica di voto.

ART. 62 - Modalità di svolgimento delle elezioni e scrutinio

Presso i seggi, previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun elettore un certificato elettorale nominativo contenente un codice personale di identificazione ed una password; l'elettore accede a una postazione telematica di voto e digita il codice personale e la password riportati nel certificato elettorale. Il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla. Una volta confermata la propria identità, l'elettore è accreditato presso il sistema. A questo punto all'elettore sono presentati gli elenchi dei candidati di pertinenza. L'elettore quindi esprime il numero di preferenze per ciascuna lista. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.

L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

ART. 63 - Validità della votazione e scrutinio

Al termine di ciascun turno elettorale, i Presidenti di seggio comunicano al Rettore il numero dei votanti. Ciascuna Commissione di seggio redige apposito verbale attestante le operazioni di voto sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli elettori che hanno votato. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale.

Si procede quindi alle operazioni di scrutinio informatizzato secondo quanto previsto dall'art.74.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Rettore dà pubblicità dei risultati nell'apposita sezione del portale di Ateneo.

ART. 64 - Caratteristiche del seggio

Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli e almeno due postazioni telematiche chiuse per l'espressione del voto.

Le porte e le finestre adiacenti alle postazioni devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

All'ingresso delle aule sono esposti gli elenchi relativi agli organi centrali e agli organi periferici di pertinenza del seggio.

ART. 65 - Presenze al seggio

Almeno due componenti del seggio devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 66 - Elettori assegnati al seggio

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori che presentino un documento di identità personale. Ciascun elettore vota di preferenza nel seggio cui è stato assegnato (come desumibile dagli elenchi pubblicati sul portale di Ateneo). È comunque consentito il voto in uno qualunque dei seggi dell'Ateneo a prescindere dall'assegnazione di cui sopra.

ART. 67 - Apertura della votazione

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale.

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di membri del seggio o di rappresentanti ai seggi.

ART. 68 - Identificazione degli elettori

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente, o altro componente del seggio, controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori aventi diritto, e procede a fornire il certificato elettorale nominativo.

ART. 69 - Certificato elettorale

Il certificato elettorale è composto da due parti, una con le credenziali di voto, la seconda contenente i dati anagrafici dell'elettore. La seconda parte, dopo essere stata firmata dall'elettore, viene trattenuta dalla Commissione.

ART. 70 - Espressione del voto

L'elettore, ricevuto il certificato, si reca alla postazione, dove esprime il proprio voto in via telematica secondo quanto indicato dall'articolo 62. Compite le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

ART. 71 - Accompagnamento al seggio

L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico debitamente certificato, può essere accompagnato in cabina da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota nel verbale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.

ART. 72 - Espressione del voto oltre l'orario

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto gli elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 73 - Chiusura della votazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio hanno votato, il Presidente:

- dichiara chiusa la votazione, procedendo personalmente o tramite il tecnico informatico alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico;
- accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco informatizzato degli elettori;
- racchiude in un plico i certificati elettorali restituiti;

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 74 - Scrutinio informatizzato

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, alla presenza del Rettore o suo delegato, nonché di almeno cinque componenti delle Commissioni di seggio, avvalendosi di esperti informatici, si procederà allo scrutinio.

Le procedure di scrutinio sono pubbliche.

ART. 75 - Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale che viene trasmesso alla Commissione Elettorale per i compiti di sua competenza.

Allegato di cui all'art. 5 comma 4 – Tabella delle affinità dei corsi di studio

(Aggiornamento proposto dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 17 gennaio 2019 e approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22 gennaio 2019 con deliberazione n. 5/2019/II/1)

Dipartimenti di ambito medico		Corsi di studio affini	
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	L-2	BIOTECNOLOGIE	056701
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	LM-9	BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI	0101M21
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	LM-8	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI	008535
SCIENZE MEDICHE	LM-9	BIOTECNOLOGIE MEDICHE	007701
SCIENZE CHIRURGICHE	L/SNT2	FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)	070706
SCIENZE CHIRURGICHE	L/SNT2	LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA)	070707
SCIENZE CHIRURGICHE	L/SNT2	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA)	070708



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCIENZE CHIRURGICHE	L/SNT3	TECNICHE AUDIOMETRICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI AUDIOMETRISTA)	070710
SCIENZE CHIRURGICHE	L/SNT3	TECNICHE AUDIOPROTESICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI AUDIOPROTESISTA)	070716
SCIENZE CHIRURGICHE	LM-46	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	007502
SCIENZE CHIRURGICHE	L/SNT3	IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE)	070720
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	L/SNT2	TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA)	071719
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	LM/SNT2	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	071505
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	LM-41	MEDICINA E CHIRURGIA – Sede di Orbassano	071604
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	LM-41	MEDICINE AND SURGERY – Sede di Orbassano	1901U61
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	L/SNT1	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) – Sedi di Orbassano e Cuneo	071702
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	L/SNT3	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)	070711
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	LM/SNT3	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE	070505
ONCOLOGIA	L/SNT3	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)	070713
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	L/SNT2	TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ	070709



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

		EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA)	
NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"	L/SNT3	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA)	070715
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	L/SNT1	INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE PEDIATRICO)	070717
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	LM/SNT1	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	070503
SCIENZE CHIRURGICHE	L/SNT1	OSTETRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)	070705
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	L/SNT1	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) - Sedi di Torino ASL TO2, Torino A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Ivrea Asl TO4	070701
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	L/SNT1	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) - Sede di Asti	070721
SCIENZE MEDICHE	L/SNT1	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) - Sede di Aosta	070704
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	L/SNT2	EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE)	070723
SCIENZE MEDICHE	LM-41	MEDICINA E CHIRURGIA	007603
Dipartimenti di ambito delle scienze e agraria		Corsi di studio affini	
CHIMICA	L-27	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	008716
CHIMICA	LM-53	SCIENZA DEI MATERIALI	008518



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CHIMICA	L-27	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	008717
CHIMICA	LM-54	CHIMICA	0205M21
CHIMICA	LM-54	CHIMICA CLINICA, FORENSE E DELLO SPORT	008527
CHIMICA	LM-54	CHIMICA DELL'AMBIENTE	008520
CHIMICA	LM-71	CHIMICA INDUSTRIALE	008540
FISICA	L-30	FISICA	008703
FISICA	L-30	OTTICA E OPTOMETRIA	008715
FISICA	LM-17	FISICA	008510
FISICA	LM-17	FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI	290501
INFORMATICA	L-31	INFORMATICA	008707
INFORMATICA	LM-18	INFORMATICA	008515
INFORMATICA	DS/S	SCIENZE STRATEGICHE E MILITARI	055504
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	L-35	MATEMATICA	008708
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	L-35	MATEMATICA PER LA FINANZA E L'ASSICURAZIONE	090712
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	LM-40	MATEMATICA	008538
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	LM-40	STOCHASTICS AND DATA SCIENCE	1203M21
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	L-29	TECNICHE ERBORISTICHE	003701
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	LM-13	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	003504
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	LM-13	FARMACIA	003503
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	L-25	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	001717
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	LM-69	SCIENZE AGRARIE	001501
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	LM-86	SCIENZE ANIMALI	1707M21



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	LM-7	BIOTECNOLOGIE VEGETALI	056502
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	L-25	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI	001711
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	LM-73	SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI E TERRITORI FORESTALI	1708M21
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	L-26	TECNOLOGIE ALIMENTARI	001703
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	LM-70	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI	001503
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	L-26	VITICOLTURA ED ENOLOGIA	001702
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	LM-70	SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE	290511
SCIENZE DELLA TERRA	L-34	SCIENZE GEOLOGICHE	008710
SCIENZE DELLA TERRA	LM-74	SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE	008542
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	L-13	SCIENZE BIOLOGICHE	008705
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	LM-6	CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY - BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	2201M21
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	LM-6	BIOLOGIA DELL'AMBIENTE	008508
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	L-32	SCIENZE NATURALI	008704
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	LM-60	EVOLUZIONE DEL COMPORTEMENTO ANIMALE E DELL'UOMO	008530
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	LM-60	SCIENZE E GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI NATURALI	2205M21
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	LM-60	SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI	2205M22
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	LM-61	SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE UMANA	090506
SCIENZE MEDICHE	L/SNT3	DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA)	070718
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	L-22	SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE	091701



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	LM-67	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA E DELLE ATTIVITÀ ADATTATE	091503
SCIENZE MEDICHE	LM-68	SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT	091504
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	L/SNT4	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)	070724
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	LM/SNT4	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	2001M21
SCIENZE VETERINARIE	L-38	PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO E SELVATICI	010701
SCIENZE VETERINARIE	LM-42	MEDICINA VETERINARIA	010502
Dipartimenti di ambito, giuridico, politico, economico		Corsi di studio affini	
GIURISPRUDENZA	L-16	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E CONSULENZA DEL LAVORO	009702
GIURISPRUDENZA	L-16	CONSULENZA DEL LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	0706L31
GIURISPRUDENZA	L-16	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE	0705L31
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	L-20	COMUNICAZIONE INTERCULTURALE	005706
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	LM-1	ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA	005503
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	LM-59	COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA	009506
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	L-36	SCIENZE INTERNAZIONALI, DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE	009709
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	LM-52	SCIENZE INTERNAZIONALI	009501
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"	LM-81	COOPERAZIONE, SVILUPPO E INNOVAZIONE NELL' ECONOMIA GLOBALE	0401M21
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	LM-81	AREA & GLOBAL STUDIES FOR INTERNATIONAL COOPERATION	0401M22
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	L-36	SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	009710



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SOCIETA'			
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	LM-62	SCIENZE DEL GOVERNO	009507
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	LM-88	SOCIOLOGIA	090504
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	DS/1	SCIENZE STRATEGICHE	055302
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	L/DS	SCIENZE STRATEGICHE E DELLA SICUREZZA	055702
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	L-39	SERVIZIO SOCIALE	009704
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	LM-87	POLITICHE E SERVIZI SOCIALI	009505
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"	L-33	ECONOMIA E STATISTICA PER LE ORGANIZZAZIONI	0402L31
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"	LM-82	METODI STATISTICI ED ECONOMICI PER LE DECISIONI	0402M21
DIST	LM-80	GEOGRAFIA E SCIENZE TERRITORIALI	0901M21
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"	LM-56	ECONOMIA DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO	0403M21
GIURISPRUDENZA	L-14	DIRITTO PER LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI	004705
GIURISPRUDENZA	LM-63	SCIENZE AMMINISTRATIVE E GIURIDICHE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	004505
GIURISPRUDENZA	L-14	SCIENZE DEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO	004704
GIURISPRUDENZA	LM-90	EUROPEAN LEGAL STUDIES	0703M21
GIURISPRUDENZA	LMG/01	GIURISPRUDENZA	004501
MANAGEMENT	L-18	ECONOMIA AZIENDALE	102703
MANAGEMENT	LM-77	PROFESSIONI CONTABILI	102510
MANAGEMENT	L-18	MANAGEMENT DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE	092701



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

MANAGEMENT	L-18	AMMINISTRAZIONE AZIENDALE	1105L31
MANAGEMENT	LM-77	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE	102513
MANAGEMENT	DS/S	SCIENZE STRATEGICHE	055503
MANAGEMENT	LM-77	DIREZIONE D'IMPRESA, MARKETING E STRATEGIA	1103M21
MANAGEMENT	LM-77	FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI	102507
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	LM-56	ECONOMIA E MANAGEMENT	2303M21
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	L-33	ECONOMIA E COMMERCIO	102722
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	LM-56	ECONOMICS / ECONOMIA	2304M21
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	LM-56	ECONOMICS	2304M22
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	LM-83	QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCE - FINANZA QUANTITATIVA E ASSICURAZIONI	102512
Dipartimenti di ambito umanistico, linguistico e psicologia		Corsi di studio affini	
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	L-11	LINGUE E LETTERATURE MODERNE	012701
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	LM-37	LINGUE E LETTERATURE MODERNE	012501
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	LM-94	TRADUZIONE	012505
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	L-12	SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA	012703
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	LM-38	LINGUE STRANIERE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	012503



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	L-15	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO	012705
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	LM-38	COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE PER IL TURISMO	012504
PSICOLOGIA	L-24	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	011702
PSICOLOGIA	LM-51	PSICOLOGIA CLINICA: SALUTE E INTERVENTI NELLA COMUNITA'	1501M21
PSICOLOGIA	LM-51	SCIENZE DEL CORPO E DELLA MENTE	1505M21
PSICOLOGIA	LM-51	PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE NELLE ORGANIZZAZIONI	011505
PSICOLOGIA	LM-51	PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE	1502M21
STUDI STORICI	L-1	BENI CULTURALI	2601L31
STUDI STORICI	LM-2	ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA	005505
STUDI STORICI	LM-89	STORIA DELL'ARTE	005513
STUDI STORICI	L-42	STORIA	005703
STUDI STORICI	LM-84	SCIENZE STORICHE	2604M21
STUDI STORICI	LMR/02	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)	090512
STUDI UMANISTICI	L-3	DAMS (DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO)	2701L31
STUDI UMANISTICI	LM-65	CINEMA E MEDIA	2711M21
STUDI UMANISTICI	LM-65	CAM – CINEMA, ARTI DELLA SCENA, MUSICA E MEDIA	2711M22
STUDI UMANISTICI	L-10	CULTURE E LETTERATURE DEL MONDO MODERNO	005705
STUDI UMANISTICI	LM-14	CULTURE MODERNE COMPARATE	005512
STUDI UMANISTICI	L-10	LETTERE	005701
STUDI UMANISTICI	LM-15	FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ	005508



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

STUDI UMANISTICI	LM-39	SCIENZE LINGUISTICHE	005502
STUDI UMANISTICI	LM-14	LETTERATURA, FILOLOGIA E LINGUISTICA ITALIANA	005509
STUDI UMANISTICI	L-12	LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E DELL'AFRICA	012702
STUDI UMANISTICI	LM-38	LINGUE E CIVILTÀ' DELL'ASIA E DELL'AFRICA	012507
STUDI UMANISTICI	LM-38	LINGUE DELL'ASIA E DELL'AFRICA PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2706M21
STUDI UMANISTICI	L-20	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	005704
CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ'	L-20	INNOVAZIONE SOCIALE, COMUNICAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE	0310L31
CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ'	LM-59	COMUNICAZIONE, ICT E MEDIA	0304M21
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	LM-92	COMUNICAZIONE E CULTURE DEI MEDIA	005506
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	L-5	FILOSOFIA	005702
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	LM-78	FILOSOFIA	005501
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	L-19	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	006701
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	LM-50	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	006507
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	LM-85	SCIENZE PEDAGOGICHE	006505
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	LM-85 BIS	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	006510
GIURISPRUDENZA	L-14	GLOBAL LAW AND TRANSNATIONAL LEGAL STUDIES	0707L31
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	L-18	BUSINESS & MANAGEMENT	1106L31
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	LM-77	BUSINESS ADMINISTRATION	1107M21